

	<p style="text-align: center;"><b>Comune di Lodi Vecchio</b> codice Ente 11015</p>	<p style="text-align: center;">G.C.</p>	<p style="text-align: center;">63</p>	<p style="text-align: center;">12/05/2021</p>
<p style="text-align: center;"><b>OGGETTO: INTRODUZIONE E APPLICAZIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE DETERMINAZIONE TARIFFE ANNO 2021</b></p>				

## Deliberazione di Giunta Comunale

L'anno 2021 addì 12 del mese di Maggio alle ore 18.45 nell'ufficio Comunale di Lodi Vecchio.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Statuto e dell'apposito Regolamento convocata la Giunta Comunale, sono intervenuti i Signori:

**All'appello risultano :**

1) FELISSARI LINO OSVALDO	Sindaco	SI
2) CREMONESI DEBORA EMILIA	Vicesindaco	SI
3) FABIANO SIMONE	Assessore Esterno	SI
4) UGGERI STEFANO	Consigliere_Ass	SI
5) GUARISE DANIELA	Assessore Esterno	SI

Partecipa il Segretario Generale ANDREA GUAZZI

Il Sig. FELISSARI LINO OSVALDO, assunta la Presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: INTRODUZIONE E APPLICAZIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE  
DETERMINAZIONE TARIFFE ANNO 2021

## LA GIUNTA COMUNALE

**Dato atto che** la seduta si è svolta con l'impiego di strumenti di comunicazione remota nelle modalità consentite dall'art. 73 del D.L. n. 18 del 17.03.2020, secondo le linee guida indicate giusta disposizione sindacale;

### Visti:

- l'art.1, comma 816, della Legge 27 dicembre 2019, n.160 (Legge di bilancio 2020), che dispone, a decorrere dal 1° gennaio 2021, l'istituzione del canone patrimoniale unico di concessione, autorizzazione per l'occupazione di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile e per la diffusione dei messaggi pubblicitari, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP) e del canone di cui all'art.27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al D.Lgs.30 aprile 1992, n.285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province;
- l'art.1, comma 837, della citata Legge 27 dicembre 2019, n.160 (Legge di bilancio 2020), che prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2021, che i Comuni istituiscano il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) e del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842, dell'art.1, della Legge 27 dicembre 2019, n.160, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'art. 1 della L.27 dicembre 2013, n.147 (TARI e TARIP);

Considerato che:

- l'art.1, commi da 817 a 836, della richiamata Legge 27 dicembre 2019, n. 160, detta la disciplina del canone unico per l'occupazione di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile e per la diffusione dei messaggi pubblicitari, di cui al comma 816 sopracitato;
- l'art.1, comma 821, della Legge 27 dicembre 2019, n.160, stabilisce che il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'art.52 del D.Lgs.15 dicembre 1997, n.446 ed il comma 837, della medesima legge, stabilisce che il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, è disciplinato dal regolamento comunale;
- l'art.1, commi da 838 a 845, della suddetta Legge 27 dicembre 2019, n.160, riporta la disciplina del canone per l'occupazione su aree e spazi destinati ai mercati, ai sensi del comma 837 sopra richiamato;

**Preso atto che** l'art.1, comma 847, della Legge 27 dicembre 2019, n.160, ha abrogato il Capo I del D.Lgs.15 novembre 1993, n.507, in materia di ICP/DPA ed il Capo II del D.Lgs.15 novembre 1993, n.507, in ordine alla TOSAP, nonché gli articoli 62 e 63 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446, relativi, rispettivamente a CIMP e COSAP ed ogni altra disposizione in contrasto con le norme di disciplina dei nuovi canoni; Rilevato che l'art.4, comma 3-quater, del D.L.30 dicembre 2019, n.162, convertito dalla Legge 28 febbraio 2020, n.8 (c.d. decreto "milleproroghe"), ha disposto che le abrogazioni contenute nel comma 847 non sono efficaci per l'anno 2020 e, dunque, i loro effetti decorrono dal 1° gennaio 2021;

**Atteso che** le numerose richieste di proroga dell'entrata in vigore del nuovo canone patrimoniale, attraverso proposte di emendamenti, non hanno trovato accoglimento nella Legge di bilancio 2021(Leggen.178/2020) e neppure nel c.d. decreto legge "mille proroghe" (D.L.n.183/2020);

**Richiamato** l'art.53, comma 16, della L. 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n.360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

**Preso atto** che il termine di approvazione del bilancio di previsione è stato prorogato al 31/5/2021;

**Considerata** la necessità di provvedere alla contestuale determinazione delle tariffe del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone per le aree e spazi mercatali come da allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

Viste le tariffe predisposte dalla società che ha svolto il servizio di supporto dell'ufficio tributi nell'attività di gestione diretta del servizio di riscossione della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche e imposta di pubblicità che garantiscono l'invarianza di gettito;

Tutto ciò premesso e ritenuto di provvedere in merito;

Visti gli allegati pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi dai responsabili dei rispettivi servizi, a norma dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 N. 267;

Con votazione unanime legalmente resa

## **DELIBERA**

- 1) Di istituire, come esplicitato in premessa, le tariffe per l'applicazione del c.d. canone unico patrimoniale, ai sensi della legge 160/2019 art.1 commi 816-836;
- 2) Di approvare le tariffe e i coefficienti allegati;

Di dichiarare - a seguito di apposita successiva votazione dall'esito unanime - la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134 comma 4° del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

Sigla  
CS



## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2021 / 88**

Ufficio Proponente: **Ufficio Ragioneria**

Oggetto: **INTRODUZIONE E APPLICAZIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE DETERMINAZIONE TARIFFE ANNO 2021**

## Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Ragioneria)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 12/05/2021

Il Responsabile di Settore  
Dott.ssa Corti Simona

## Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 12/05/2021

Responsabile del Servizio Finanziario  
Dott.ssa Corti Simona

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue con firma digitale.

IL SINDACO  
FELISSARI LINO OSVALDO

IL SEGRETARIO COMUNALE  
ANDREA GUAZZI